



OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia. Anno 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza di alcune specie arboree e un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali;

- nel territorio comunale viene attualmente rilevata la presenza della Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), e della Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionaria*) che ha una fase larvale simile;

- le essenze arboree interessate:

- a) per la Processionaria del pino sono le conifere appartenenti ai generi *Pinus sp.*, *Cedrus sp.* e *Larix sp.* ed i nidi si presentano in forma di grosse masse sericee globose di colore bianco o marrone chiaro, localizzate soprattutto nei rami più alti, esterni ed esposti a Sud;
- b) per la Processionaria della quercia sono le piante arboree appartenenti alle specie Rovere, Roverella, Farnia ed i nidi si presentano appiattiti, formati da ammassi sericei, localizzati alla base delle piante, lungo il tronco, oppure all'impalcatura dei rami principali,

ed in entrambi i casi i nidi sono formati da foglie, escrementi, residui metabolici e peli urticanti tenuti insieme dai fili sericei che racchiudono moltissime larve;

CONSIDERATO che i bruchi di questi lepidotteri:

- sono dotati di peli urticanti che possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo, ovvero irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie, e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi poiché i peli urticanti possono essere rilasciati venendo trasportati dal vento;

- nutrendosi delle foglie, causano gravi defogliazioni alla pianta infestata causandone l'indebolimento;

RAMMENTATO che l'Amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, sta adottando tutte le misure necessarie a contenere e controllare l'infestazione da parte dei lepidotteri in questione;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale protocollo n. 27371 del 22/02/2021;

VISTI:

- l'articolo 32 della L. 833/78 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
 - l'articolo 1 del D.M. 30 ottobre 2007 (Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino);
 - l'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- al fine di prevenire i danni sanitari e forestali causati dalle forme larvali delle specie di lepidotteri menzionate, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

ORDINA

1. A tutti i proprietari e agli amministratori di condominio nonché ai gestori o conduttori a vario titolo di aree verdi pubbliche e private nel territorio comunale:
 - a. di effettuare, entro il 15 marzo 2022, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle proprietà di loro competenza, al fine di accertare la presenza dei nidi di Processionaria del pino e Processionaria della quercia. Dette ispezioni dovranno essere effettuate con particolare attenzione sulle specie di alberi potenzialmente soggette agli attacchi degli infestanti;
 - b. di operare immediatamente, nel caso di riscontro della presenza dei nidi dei lepidotteri in oggetto, la rimozione meccanica dei nidi e la loro distruzione tramite immersione in contenitori riempiti d'acqua per almeno 7 giorni e successivo interrimento in buche profonde e lontane dalla portata delle persone o smaltimento con i rifiuti indifferenziati in sacchi o contenitori chiusi. Durante tali operazioni vanno adottate tutte le precauzioni necessarie affinché chi effettua l'operazione non venga a contatto con i peli urticanti e che questi non vengano dispersi nell'ambiente circostante. Entro il 15 febbraio, laddove le condizioni di sicurezza lo consentano e per situazioni altrimenti non risolvibili, è possibile ricorrere alla lotta balistica.
 - c. di segnalare gli interventi effettuati alla Direzione Ambiente – Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica tramite mail all'indirizzo ambiente@comune.terni.it o PEC all'indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it.
2. Nel Comune di Terni è fatto a tutti divieto di:
 - a. depositare rami con i nidi di processionaria asportati sulla pubblica via o di smaltire gli stessi conferendoli come materiale vegetale o presso i Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti;
 - b. bruciare nidi di processionaria o distruggere gli stessi in aree aperte al pubblico, per la possibilità di dispersione in aria delle setole urticanti.

AVVERTE che:

- le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;
- gli interventi di cui sopra vanno preferibilmente affidati a ditte specializzate nel settore e comunque a personale qualificato ed esperto di problematiche agronomiche;
- per la lotta balistica dovrà essere richiesta, laddove necessario, l'autorizzazione della Questura di Terni, quale autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- è preferibile evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi; tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi sanitari, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve già uscite dai nidi ed infestanti cortili e manufatti. In tali situazioni, si

può ricorrere ad agrofarmaci biologici come il piretro naturale da distribuire sopra le larve;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DISPONE che

- la mancata osservanza di tali disposizioni è punita, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- eventuali interventi di rimozione dei nidi non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degli inadempienti;
- la vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori venga effettuata dal Corpo di Polizia Locale del Comune e della Provincia di Terni, dal Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 - Servizio Controllo Organismi Infestanti e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni;
- la presente Ordinanza sia adeguatamente divulgata tramite pubblicazione sul sito internet www.comune.terni.it, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione;
- la presente Ordinanza sia trasmessa:
 - al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni;
 - al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni;
 - alla Questura di Terni;
 - all'Agenzia Forestale Regionale;
 - all'Azienda USL Umbria n 2;
 - all'A.T.E.R. Umbria;
 - al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni;
 - alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni.

L'Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni; presso il predetto Ufficio, siti in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Latini